



SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA  
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 23 agosto 2018

PROVVEDIMENTO

n° 137/2018

Società BARELLI SANTINO e C. s.n.c. con sede legale in Samolaco (SO), Via Overina n. 18. Operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi da demolizione di fabbricato industriale tramite impianto mobile, presso il cantiere sito lungo la strada statale n. 36 sul mappale n. 515 (ex mappali n. 432, 430, 460, 461, 444, 445, 452, 442 e 443) del Foglio n. 4 del comune di Dubino.

Provvedimento di non assoggettabilità alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

VISTI:

- il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.
- la d.g.r. 24.3.2000 n. VI/49226
- la d.g.r. 28.5.2008 n. VIII/7366
- il d.d.g. 27.3.2000 n. 7658

PRESO ATTO dell'istanza presentata dalla Società BARELLI SANTINO e C. s.n.c. con sede legale in Samolaco (SO), Via Overina n. 18, pervenuta e registrata al protocollo provinciale al n. 17166 del 25.6.2018, in riferimento alla richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, inerente all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi effettuate, tramite impianto mobile, presso il cantiere sito lungo la strada statale n. 36 sul mappale n. 515 (ex mappali n. 432, 430, 460, 461, 444, 445, 452, 442 e 443) del Foglio n. 4 del comune di Dubino (SO);

PRESO ATTO che con d.g.r. n. VIII/7366 del 28.5.2008 e con L.R. 5.8.2010 n. 13 la Regione Lombardia ha trasferito alle Province le competenze in materia di espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;



PRESO ATTO che l'avviso della richiesta di assoggettabilità è stato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- comunicato in data 27.6.2018 al Comune di Dubino (SO), all'A.R.P.A. Sede di Sondrio ed all'A.T.S. della Montagna di Sondrio;
- pubblicato sul sito web (News e Pubblicazioni) della Provincia di Sondrio in data 27.6.2018;

PRESO ATTO che entro i 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Provincia di Sondrio, così come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., sono pervenute, il 16.7.2018 protocollate al n. 19408 in stessa data, osservazioni da parte dell'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio/Lecco,

VISTO che la Regione Lombardia, con d.g.r. 10.2.2010 n. VIII/11317 ha approvato il Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO che, dall'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore scrivente, prendendo a riferimento i criteri di valutazione dei parametri previsti nella d.g.r. 11317/10, risulta che l'attività prospettata non rientra tra quelle soggette a Valutazione di Impatto Ambientale, pur essendo la stessa subordinata alle prescrizioni di seguito riportate;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che affida ai Dirigenti il compito di adottare i provvedimenti amministrativi di propria competenza;

DISPONE
---------

a) che l'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi da demolizione di fabbricato civile, tramite impianto mobile, presso il cantiere sito lungo la strada statale n. 36 sul mappale n. 515 (ex mappali n. 432, 430, 460, 461, 444, 445, 452, 442 e 443) del Foglio n. 4 del comune di Dubino (SO), effettuato dalla Società BARELLI SANTINO e C. s.n.c. con sede legale in Samolaco (SO), Via Overina n. 18, P.IVA 00531990141, NON risulta assoggettato, in ordine alla V.I.A., ai disposti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b) che l'avvio delle operazioni di recupero dei rifiuti è subordinato alle seguenti prescrizioni:

1. ottenimento, da parte della Comunità Montana Valchiavenna della Valutazione di Incidenza positiva in quanto le operazioni si svolgono a meno di 1 km dal perimetro esterno di ZPS/SIC "Pian di Spagna - Lago di Novate Mezzola"; la predetta valutazione dovrà essere trasmessa a questa Provincia unitamente alla comunicazione della data di avvio della campagna di recupero;



2. prima dell'inizio delle operazioni di recupero devono essere allontanati dal sito tutti i materiali non recuperabili, le apparecchiature ed attrezzature nonché i serbatoi eventualmente presenti;
- c) che durante le operazioni di recupero siano osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
  1. realizzazione di un sistema di bagnatura delle polveri per evitare la dispersione delle stesse;
  2. la bagnatura dovrà avvenire oltre che sui cumuli dei materiali/rifiuti anche sulle aree di transito degli automezzi nel cantiere;
  3. il trasporto dei materiali/rifiuti al di fuori del cantiere dovrà avvenire con mezzi coperti da teli;
- d) acquisizione da parte del Comune di Dubino dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/2001, relativa all'inquinamento acustico per lo svolgimento di attività temporanee. In assenza di tale autorizzazione dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997;
- e) che il presente atto venga trasmesso alla Società BARELLI SANTINO e C. s.n.c. con sede legale in Samolaco (SO), Via Overina n. 18 e al Comune di Dubino (SO), all'A.R.P.A. Sede di Sondrio, all'A.T.S. della Montagna di Sondrio ed alla Regione Lombardia.

Sondrio, lì 23 agosto 2018

IL DIRIGENTE REGGENTE  
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

*Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.*